

Sentenza: 31 maggio 2016, n. 154

Materia: procedimento amministrativo

Parametri invocati: Articoli 117, comma secondo, lettere m) ed s), e comma terzo, 118, comma primo, 97 Cost;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 27, 28, 29, 30, 47, comma 4, della Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4.

Esito:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni per il rilascio o il diniego dell'intesa da parte della Regione e quello di sessanta giorni per l'acquisizione del parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia;

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, limitatamente alle parole «il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti.»;

3) Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 30, della L. r. Basilicata n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, Cost.,

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Le norme della Regione Basilicata impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri disciplinano taluni aspetti del procedimento amministrativo con riguardo all'ipotesi di consultazione delle comunità locali nei casi in cui la stessa amministrazione regionale sia chiamata ad esprimere o negare la propria intesa.

È interessante il ragionamento seguito dalla Corte.

Il Governo dubita della legittimità costituzionale del complesso delle disposizioni dedicate al tema dell'intesa (dall'articolo 27 all'articolo 30 della l.r. Basilicata n. 4/2015), poiché avendo portata generale, si applicherebbero anche ai procedimenti in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di competenza concorrente, nella quale spetta allo Stato fissare la disciplina delle forme collaborative tra enti, inclusa l'intesa.

Ora, siccome l'articolo 30 esclude dall'ambito di applicazione delle norme impugnate solo i procedimenti in materia di sanità e protezione civile, anche la Corte condivide l'assunto per il quale le norme si applicano anche alla materia del trasporto nazionale dell'energia.

Anziché però dichiarare illegittimo l'articolo 30 nella parte in cui non esclude dall'ambito di applicazione della disciplina anche i procedimenti in materia di energia a livello nazionale, la Corte segue un altro percorso.

Stante l'articolo 30 immutato, quindi non esclusa l'energia, rileva come l'articolo 29 (che stabilisce i termini per il rilascio dell'intesa) confligga con lo norme interposte di cui al t.u. sulle espropriazioni (DPR 327/2001), che all'art. 52 *quinquies*, stabilisce differenti termini per il raggiungimento dell'intesa in merito all'espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti energetici. È in questa parte, quella che si riferisce ai procedimenti in materia di energia a livello nazionale, che la Corte dichiara illegittimo l'articolo 29, non intervenendo invece in merito all'articolo 30.

Nella seconda parte della sentenza in commento, la Corte si trova ad affrontare una singolare norma, fra il programmatico ed il precettivo, del seguente tenore: “*il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della Regione Basilicata...*” (articolo 47, comma 4, l.r. Basilicata 4/2015). Ad avviso dei giudici costituzionali, tale disposizione contrasta con l'articolo 35 del d.l. 133/2014, che qualifica gli inceneritori come infrastrutture e insediamenti strategici di interesse nazionale. Il decreto 133/2014 viene considerato per giurisprudenza costante norma di applicazione a livello di legge ordinaria dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Si tratta della nota competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, alla quale, sempre per giurisprudenza costante, va riferita la legislazione in tema di rifiuti. Per questi motivi, l'articolo 47, comma 4, viene dichiarato parzialmente illegittimo sul piano costituzionale.

Le altre censure di legittimità costituzionale vengono respinte o dichiarate assorbite.